Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 59

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Lunedì, 8 marzo 1965** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Anno L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Anno L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 48/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 19 febbraio 1965, n. 90.

Concessione alla Repubblica somala di un contributo per il pareggio del bilancio per gli anni 1963 e 1964.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' accordato alla Repubblica somala un contributo di lire 2.000.000.000 per il pareggio del proprio bilancio per l'anno 1963 e di lire 1.700.000.000 per il pareggio del proprio bilancio per l'anno 1964.

Art. 2.

All'onere di cui al precedente articolo si provvede: per lire 2.000.000.000 a carico dello stanziamento del capitolo n. 574 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64 in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, e per lire 1.700.000.000 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 580 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 febbraio 1965

SARAGAT

MORO — PIERACCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 19 febbraio 1965, n. 91.

Partecipazione ai piani di sviluppo economico e sociale della Somalia negli anni 1963 e 1964.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di contribuire alla stabilizzazione ed allo sviluppo dell'economia e delle istituzioni sociali della Repubblica somala è autorizzata, relativamente agli anni 1963 e 1964, la erogazione della somma di lire 1.400.000.000 da effettuarsi a favore di persone fisiche e di persone giuridiche italiane e di interesse prevalentemente italiano per forniture al Governo somalo di beni e servizi, nonchè per la esecuzione di progettazioni, studi e lavori, il tutto inerente ai piani di sviluppo economico e sociale, da eseguirsi in Somalia, secondo apposite intese con il predetto Governo.

Art. 2.

All'onere di cui al precedente articolo si provvede: per lire 700.000.000 a carico dello stanziamento del capitolo n. 574 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64 in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, e per lire 700.000.000 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 580 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 febbraio 1965

SARAGAT

MORO — PIERACCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 24 febbraio 1965, n. 92.

Deroga in materia di protesto cambiario, alle norme di cui al terzo comma dell'articolo 51 del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Sono assimilati ai giorni festivi legali, per quanto concerne i termini di scadenza e quelli della levata del protesto delle cambiali, dei vaglia cambiari, degli assegni bancari e degli altri titoli disciplinati dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, i giorni che, per il personale delle aziende ed istituti di credito, sono da considerarsi non lavorativi e comportano ai sensi della legge 24 gennaio 1962, n. 13, la chiusura degli sportelli.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 febbraio 1965

SARAGAT

MORO — REALE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 gennaio 1965, n. 93.

Erezione in ente morale della « Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Calci », con sede in Calci (Pisa).

N. 93. Decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la « Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Calci », con sede in Calci (Pisa), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1965
Atti del Governo, registro n. 191, *foglio n.* 41. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 gennaio 1965, n. 94.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto tecnico agrario statale di Lonigo (Verona).

N. 94. Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto tecnico agrario statale di Lonigo (Verona), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1965
Atti del Governo, registro n. 191, *foglio n.* 38. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1965, n. 95.

Autorizzazione all'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro (ANMIL), con sede in Roma, ad acquistare un'appartamento sito in Asti.

N. 95. Decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro (ANMIL), con sede in Roma, viene autorizzata ad acquistare un'appartamento di tre vani ed accessori, sito in Asti, via Lina Borgo n. 10, per il prezzo di lire 3.300.000.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1965
Atti del Governo, registro n. 191, *foglio n.* 37. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1965, n. 96.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria Giuseppa Rossello, nel quartiere Villetta di Savona.

N. 96. Decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria Giuseppa Rossello, nel quartiere Villetta di Savona.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1965
Atti del Governo, registro n. 191, *foglio n.* 42. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1965, n. 97.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Benedetto Abate, in località Pioppa del comune di Cesena (Forlì).

N. 97. Decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Cesena in data 11 aprile 1964, relativo alla erezione della Parrocchia di San Benedetto abate, in località Pioppa del comune di Cesena (Forlì).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1965
Atti del Governo, registro n. 191, *foglio n.* 43. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1965.

Ricostituzione della Commissione centrale delle imposte, per il quadriennio 1° gennaio 1965-31 dicembre 1968.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 334;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1950, n. 203;

Visto il decreto reale 7 giugno 1946, registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1946, registro n. 5 Finanze, foglio n. 289-*bis*, riguardante la costituzione di quattro Sezioni aggiunte presso la Commissione centrale delle imposte;

Visto il decreto del Ministro per le finanze 16 novembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1954, registro n. 26 Finanze, foglio n. 221, riguardante la istituzione della Sezione speciale per la risoluzione delle vertenze in materia di imposta straordinaria sul patrimonio;

Visto il decreto del Ministro per le finanze 3 gennaio 1956, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1956, registro n. 2 Finanze, foglio n. 261, riguardante la istituzione di una Sezione aggiunta per la risoluzione delle controversie in materia di imposta sui trasferimenti della ricchezza;

Visto il decreto del Ministro per le finanze 5 dicembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1956, registro n. 27 Finanze, foglio n. 392, riguardante la istituzione di una Sezione aggiunta alla Sezione speciale per la risoluzione dei ricorsi in materia dei tributi locali;

Visto il decreto del Ministro per le finanze 31 marzo 1958, registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 1958, registro n. 10 Finanze, foglio n. 335, col quale è stata disposta la istituzione di una Sezione aggiunta per la risoluzione delle controversie in materia di imposta sui trasferimenti della ricchezza e di una Sezione aggiunta alla Sezione speciale per la risoluzione delle controversie in materia di imposte straordinarie sul patrimonio;

Visto il decreto del Ministro per le finanze 15 luglio 1959, registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 1959, registro n. 25 Finanze, foglio n. 168, col quale è stata disposta la costituzione di una nuova Sezione aggiunta per la risoluzione delle controversie in materia di imposte straordinarie sui profitti di guerra e di contingenza;

Visto il decreto del Ministro per le finanze 19 agosto 1959, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1959, registro n. 30 Finanze, foglio n. 223, col quale è stata istituita una nuova Sezione aggiunta per la risoluzione delle controversie in materia di imposte sui trasferimenti della ricchezza;

Visto il decreto del Ministro per le finanze 5 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 1961, registro n. 21 Finanze, foglio n. 48, col quale sono state istituite due nuove Sezioni aggiunte per la risoluzione delle controversie in materia di imposta sui trasferimenti della ricchezza;

Visto il decreto del Ministro per le finanze 16 gennaio 1963, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1963, registro n. 6 Finanze, foglio n. 233, riguardante la soppressione della prima Sezione speciale per la risoluzione delle vertenze in materia di imposta straordinaria sul patrimonio;

Visto il decreto del Ministro per le finanze 16 gennaio 1963, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1963, registro n. 3 Finanze, foglio n. 390, riguardante la costituzione di una nuova Sezione aggiunta per la risoluzione delle controversie in materia di imposta sui trasferimenti della ricchezza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Per il quadriennio 1° gennaio 1965-31 dicembre 1968, la Commissione centrale delle imposte, è costituita come segue:

Presidente:

Oggioni dott. Luigi, primo presidente di Corte di cassazione a riposo.

Vice presidenti:

Barra Caracciolo di Basciano dott. Alfonso, presidente di sezione del Consiglio di Stato;

Breglia dott. Francesco, presidente di sezione del Consiglio di Stato;

Chiofalo dott. Agostino, presidente di sezione del Consiglio di Stato;

Di Maio dott. Carlo, avvocato generale della Corte di cassazione;

Duni dott. Mario, presidente di sezione della Corte di cassazione;

La Porta dott. Enrico, presidente di sezione della Corte di cassazione;

Liguori dott. Bruno, presidente di sezione della Corte di cassazione;

Lonardo dott. Filippo, presidente di sezione della Corte di cassazione;

Meregazzi dott. Renzo, presidente di sezione del Consiglio di Stato;

Palla dott. Enrico, presidente di sezione della Corte dei conti;

Pepe dott. Marcello, avvocato generale della Corte di cassazione a riposo;

Rizzatti dott. Enrico, presidente di sezione del Consiglio di Stato;

Roehrssen dott. Guglielmo, presidente di sezione del Consiglio di Stato;

Torrente dott. Andrea, presidente di sezione della Corte di cassazione;

Uccellatore dott. Vincenzo, presidente di sezione del Consiglio di Stato;

Vetrano dott. Gaetano, presidente di sezione del Consiglio di Stato.

Membri:

Albisini avv. Giovanni, sostituto avvocato generale dello Stato;

Americo dott. Luigi, direttore generale del Ministero delle finanze;

Arienzo dott. Pasquale, direttore di divisione nel Ministero delle finanze;

Auriemma dott. Salvatore, presidente di sezione della Corte di cassazione;

Barone dott. Nicola, consigliere della Corte dei conti;

Bernardinetti dott. Benedetto, direttore generale nel Ministero delle finanze;

Buonvino dott. Luigi, vice avvocato generale dello Stato a riposo;

Capece Minutolo dott. Giuseppe sostituto avvocato generale dello Stato;
Carelli dott. Antonio, consigliere di Stato;
Carta dott. Stanislao, presidente di sezione della Corte di cassazione a riposo;
Cesareo dott. Placido, consigliere di Stato;
Chiesa dott. Fernando, consigliere della Corte dei conti;
Colletta dott. Donato, sostituto avvocato generale dello Stato;
Conte dott. Guido, consigliere della Corte di cassazione;
Crisci dott. Giorgio, consigliere di Stato;
Cuocolo dott. Ugo, ispettore generale del Ministero delle finanze;
De Angelis dott. Filiberto, direttore generale nel Ministero delle finanze;
De Capua dott. Andrea, consigliere di Stato;
Di Pace dott. Pasquale, consigliere di Stato;
Di Stefano dott. Carmelo, direttore generale del Ministero delle finanze;
Faranda dott. Sebastiano, sostituto avvocato generale dello Stato;
Flammia dott. Tommaso, consigliere della Corte dei conti;
Foligno avv. Dario, vice avvocato generale dello Stato;
Forleo Casalini dott. Nicola, consigliere della Corte dei conti;
Fortini Del Giglio dott. Franco, consigliere di Stato;
Giannattasio dott. Carlo, consigliere della Corte di cassazione;
Giannone dott. Pasquale, ispettore generale nel Ministero delle finanze;
Gibiino dott. Nicolò, ispettore generale nel Ministero delle finanze;
Gioia dott. Franco, consigliere della Corte dei conti a riposo;
Iannotta dott. Antonio, consigliere della Corte dei conti;
La Cecilia dott. Francesco, ispettore generale nel Ministero delle finanze;
Landi dott. Guido, consigliere di Stato;
Lugo dott. Andrea, consigliere di Stato;
Macioti dott. Giorgio, vice avvocato generale dello Stato;
Maio dott. Luigi, consigliere della Corte di cassazione;
Marletta dott. Giuseppe, presidente di sezione della Corte di cassazione;
Marra dott. Pasquale, consigliere della Corte di cassazione;
Masi dott. Luigi, sostituto avvocato generale dello Stato;
Merlino dott. Rolando, ispettore generale nel Ministero delle finanze;
Mongiardo dott. Francesco, presidente di sezione della Corte di cassazione;
Nicolais dott. Carlo, consigliere della Corte dei conti;
Panizzi dott. Guido, consigliere della Corte dei conti;
Pappalardo dott. Carmelo, ispettore generale nel Ministero delle finanze;
Passanisi dott. Franco, procuratore generale della Corte di appello;
Pece dott. Luciano, presidente di sezione della Corte di cassazione;
Potenza dott. Giuseppe, consigliere di Stato;
Rastello dott. Luigi, ispettore generale nel Ministero delle finanze;
Raus dott. Francesco, consigliere della Corte dei conti;
Russo dott. Raffaele, consigliere di Stato;
Saya dott. Francesco, consigliere della Corte di cassazione;
Salemme dott. Michele, ispettore generale nel Ministero delle finanze;
Santoni-Rugiu dott. Mario, consigliere di Stato;
Santoro dott. Filomeno, ispettore generale nel Ministero delle finanze;
Santoro dott. Giovanni, presidente di sezione della Corte di cassazione a riposo;
Scotto dott. Ignazio, consigliere di Stato;
Sfrecola dott. Italo, direttore generale nel Ministero delle finanze;
Soprano dott. Cesare, sostituto avvocato generale dello Stato;
Spremolla dott. Tommaso, consigliere della Corte dei conti;
Tavolaro dott. Italo, avvocato generale della Corte di cassazione;
Tempesta dott. Gaetano, consigliere della Corte dei conti;
Testa dott. Angelo, ispettore generale nel Ministero delle finanze;
Tozzi dott. Osvaldo, consigliere di Stato;
Vallillo dott. Giuseppe, presidente di sezione della Corte di appello di Roma;
Zingale dott. Salvatore, consigliere di Stato.

Art. 2.

Le Sezioni speciali per la risoluzione dei ricorsi proponibili ai termini del primo comma dell'art. 284-*bis*, inscritto nel testo unico, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, con il regio decreto-legge 26 dicembre 1936, n. 2394, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1122, sono costituite come appresso, per il quadriennio 1° gennaio 1965-31 dicembre 1968:

SEZIONE A

Vice presidente:
Gallo dott. Mario, presidente di sezione del Consiglio di Stato.

Membri:
Catenacci dott. Corrado, consigliere di Stato;
Fresa dott. Mario, presidente di sezione della Corte di cassazione a riposo;
Gambino dott. Alberto, ispettore generale nel Ministero delle finanze;
Pianese dott. Luigi, direttore generale dell'Amministrazione civile.

SEZIONE B

Vice presidente:
Celentano dott. Ginevrino, presidente di sezione della Corte di cassazione a riposo.

Membri:
Vistoso dott. Giovanni Battista, presidente di sezione della Corte di cassazione;

Mezzanotte dott. Antonio, consigliere di Stato;
Pertossi dott. Aldo, vice prefetto;
Picconi dott. Giorgio, ispettore generale nel Ministero delle finanze.

Art. 3.

La Sezione speciale per la risoluzione delle vertenze in materia di imposta straordinaria sul patrimonio, prevista dall'art. 45 del testo unico delle disposizioni riguardanti le imposte straordinarie sul patrimonio, approvato con decreto presidenziale 9 maggio 1950, n. 203, è costituita come segue, per il quadriennio 1° gennaio 1965-31 dicembre 1968:

Vice presidente:
Manfredi dott. Danilo, presidente di sezione della Corte dei conti.

Membri:
Aria dott. Francesco, consigliere della Corte dei conti;
Bisogno dott. Alfredo, direttore generale nel Ministero delle finanze a riposo;
Trotta dott. Carmine, consigliere di Stato;
Vitucci dott. Elio, sostituto avvocato generale dello Stato.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1965

SARAGAT

MORO — TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1965
Registro n. 5 Finanze, foglio n. 346. — BAIOCCHI

(1438)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 febbraio 1965.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione della Gestione case per lavoratori.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione INA-Casa e l'istituzione di un programma decennale di costruzione alloggi per lavoratori;

Visto il proprio decreto in data 14 marzo 1963 di costituzione del Consiglio di amministrazione della Gestione case per lavoratori, ai sensi dell'art. 20 della predetta legge;

Vista la nota del 7 settembre 1964, con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue designa l'ingegnere Roberto Lippa quale rappresentante delle organizzazioni cooperative in seno al Consiglio di amministrazione della Gestione medesima, in sostituzione del sig. Sergio Marchini, dimissionario;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici;

Decreta:

L'ing. Roberto Lippa è chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione della Gestione case per lavoratori in rappresentanza delle Organizzazioni cooperative in sostituzione del sig. Sergio Marchini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1965

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DELLE FAVE

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

(1416)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1965.

Contributo a favore dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi, dovuto dalle ditte titolari di concessioni speciali e di licenze di coltivazione di esportazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 297;

Tenuto conto delle necessità finanziarie dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi;

Decreta:

Il contributo a favore dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi sui prodotti in colli del raccolto 1964, dovuto dalle ditte titolari di licenze di concessione speciale è stabilito nella misura del 5 per mille dell'importo dei tabacchi dalle stesse ceduti al Monopolio o esportati e quello dovuto dalle ditte titolari di licenze per la coltivazione di esportazione è stabilito nella misura del 3 per mille dell'importo dei tabacchi esportati.

I contributi sono calcolati sugli importi al netto della tassa di vigilanza e degli interessi dovuti dalle ditte concessionarie all'Amministrazione dei monopoli per le anticipazioni da questa corrisposte. Nel calcolo dei suddetti importi le frazioni inferiori a L. 1000 sono trascurate.

I contributi sui tabacchi acquistati dall'Amministrazione dei monopoli vengono trattenuti, all'atto del pagamento, dall'Amministrazione stessa e versati all'Istituto; i contributi sui tabacchi esportati sono corrisposti direttamente all'Istituto dalle ditte concessionarie.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 febbraio 1965

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1965
Registro n. 2 Monopoli, foglio n. 178. — MONACELLI

(1440)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1965.

Istituzione di una Agenzia consolare in Kainji (Nigeria) alle dipendenze della Cancelleria consolare presso l'Ambasciata in Lagos.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9 Esteri, foglio n. 206, e successive modificazioni;

Decreta:

Articolo unico.

E' istituita in Kainji (Nigeria) una Agenzia consolare alle dipendenze della Cancelleria consolare presso l'Ambasciata in Lagos.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1965

p. *Il Ministro*: LUPIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1965
Registro n. 229, foglio n. 175

(1423)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1965.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa elettrica del comune di Loro Piceno (Macerata).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Considerato che, come risulta dalla nota n. 6618 in data 5 gennaio 1965, dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, il comune di Loro Piceno (Macerata) non ha richiesto la concessione ai sensi dell'art. 4, n. 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, entro il termine stabilito dalla legge stessa;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Loro Piceno (Macerata) rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per la Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa del comune di Loro Piceno (Macerata).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessivi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività, cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Macerata con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Macerata o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente articolo 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 24 febbraio 1965

Il Ministro: MEDICI

(1420)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1965.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa elettrica del comune di Panchià (Trento).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Considerato che, come risulta dalla nota n. 6550, in data 4 gennaio 1965, dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, il comune di Panchià (Trento) non ha chiesto la concessione ai sensi dell'art. 4, n. 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, entro il termine stabilito dalla legge stessa;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Panchià (Trento) rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa del comune di Panchià (Trento).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Trento o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 24 febbraio 1965

Il Ministro: Medici

(1418)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1965.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa elettrica del comune di Noragugume (Nuoro).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Considerato che, come risulta dalla nota n. 6548 in data 4 gennaio 1965 dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, il comune di Noragugume (Nuoro) non ha richiesto la concessione ai sensi dell'art. 4, n. 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, entro il termine stabilito dalla legge stessa;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Noragugume (Nuoro), rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa del comune di Noragugume (Nuoro).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Nuoro con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Nuoro o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente articolo 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963 n. 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 24 febbraio 1965

Il Ministro: MEDICI

(1419)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1965.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa elettrica del comune di Antrodoco (Rieti).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Considerato che, come risulta dalla nota n. 6607 in data 5 gennaio 1965 dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, il comune di Antrodoco (Rieti) non ha richiesto la concessione ai sensi dell'art. 4, n. 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, entro il termine stabilito dalla legge;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Antrodoco (Rieti) rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per la Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa del comune di Antrodoco (Rieti).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Rieti con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Rieti o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente articolo 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, numero 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 24 febbraio 1965

(1421) *Il Ministro*: MEDICI

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1965.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella Mostra nazionale dell'oreficeria ed argenteria, in Vicenza.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella Mostra nazionale dell'oreficeria ed argenteria che avrà luogo a Vicenza dal 5 al 12 settembre 1965 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 24 febbraio 1965

(1387) *p. Il Ministro*: SCARLATO

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1965.

Autorizzazione della organizzazione dell'« Interpetrol - Mostra internazionale apparecchiature petrolifere » di Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, contenente norme per la disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Vista l'istanza presentata per la organizzazione dell'« Interpetrol - Mostra internazionale apparecchiature petrolifere »;

Decreta:

E' autorizzata la « Interpetrol - Mostra internazionale apparecchiature petrolifere » da tenersi in Milano dal 18 al 26 settembre 1965.

Roma, addì 24 febbraio 1965

p. *Il Ministro*: SCARLATO

(1441)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1965.

Classificazione tra le provinciali di ventotto strade in provincia di L'Aquila.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione n. 101 del 17 giugno 1963, con la quale la Giunta provinciale di L'Aquila ha proposto la classificazione tra le provinciali di quarantaquattro strade;

Visto il voto n. 1916 del 23 ottobre 1964, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che delle suddette quarantaquattro strade le seguenti ventotto possiedono i requisiti voluti dalla legge 12 febbraio 1958, n. 126, e possono pertanto essere classificate provinciali:

1) Marsico-Sannitica: dall'innesto con la strada provinciale n. 17 « del Parco Nazionale d'Abruzzo » (presso Ortona), per il bivio di Cocullo, Casali all'innesto con la strada provinciale « Sannite » (presso Aversa) di km. 20+500;

2) Roio-Genzano: dall'innesto con la strada provinciale n. 6 « di Monteluco » (presso il Santuario di Roio, per Roio, Piano, Santa Rufina, Colle di Roio, all'innesto con la strada provinciale n. 32 « di Lucoli » (presso Genzano) e raccordo da Colle di Roio alla strada provinciale n. 6 « di Monteluco » (presso località « La Foce » di km. 7+000;

3) Mascioni-Poggio Cancelli: dall'innesto con la strada provinciale n. 2 « del lago di Campotosto » (presso il Ponte Stocche) per Mascioni, all'innesto con la strada provinciale n. 2 (presso Poggio Cancelli) di chilometri 10+035;

4) Castel del Monte-Campo Imperatore: dall'innesto con la strada provinciale n. 7 di Castel del Monte (presso Castel del Monte) per Campo Imperatore ai confini con la provinciale di Pescara (presso il Vado di Sole, per Rigopiano) di km. 13+000;

5) Tagliacozzo-Carsoli: dall'innesto con la Strada statale n. 5 « Tiburtina » (presso Tagliacozzo) per Pietrasecca, all'innesto con la Strada statale n. 5 (dopo Carsoli) e raccordo da Pietrasecca alla strada provinciale n. 25 (Carseolana) di km. 22+000;

6) Fonte Cerreto-Sant'Egidio: dall'innesto con la Strada statale n. 17-*bis* (presso piazzale della Stazione base della funivia) alla località Sant'Egidio (Campo Imperatore) di km. 16+000;

7) Rocca di Mezzo-Fontavignone-Ocre: dall'innesto con la Strada statale n. 5-*bis* (presso Rocca di Mezzo) per Torrenera-Fontavignone-San Panfilo d'Ocre, all'innesto con la Strada statale n. 5-*bis* (presso San Panfilo) di km. 15+000;

8) Circumlacuale di Scanno: dall'innesto con la strada provinciale n. 73 « Sannite » (presso Villalago) all'innesto con la strada provinciale n. 73 (verso Scanno) di km. 3+000;

9) Della Camosciara: dall'innesto con la Strada statale n. 83 « Marsicana » (presso Villetta Barrea), alla località « Camosciara » di km. 3+000;

10) L'Aquila-Pile-Strada statale n. 17: dal piazzale della Stazione F.S. dell'Aquila, presso gli Stabilimenti ATES, Centrale del latte, all'innesto con la Strada statale n. 17 di km. 2+100;

11) Coppito-Preturo: dall'innesto con la strada provinciale n. 83 « di Coppito » (presso Coppito) all'innesto con la Strada statale n. 80 (presso Preturo) di km. 4+500;

12) Amiternina-Brecciasecca-Colle Sassa: dall'innesto con la strada provinciale n. 1 « Amiternina » (al km. 1) per Brecciasecca, all'innesto con la strada provinciale n. 5 « di Silva Piana » (presso Colle di Sassa) di km. 1+500;

13) L'Aquila-Collebringioni-Aragno-Camarda: dall'innesto con la strada provinciale n. 17-*bis* (al chilometro 2+200 presso L'Aquila) per Collebrincioni, Aragno, all'innesto con la Strada statale n. 17-*bis* (presso Camarda) di km. 15+250;

14) Roccaraso-Pietransieri-Ateleta: dall'innesto con la Strada statale n. 17 (presso Roccaraso, per Pietransieri, Carceri di Ateleta, all'innesto con la strada provinciale n. 75 « Sangrina » (presso Ateleta) di chilometri 16+000;

16) Assergi-Capannelle: dall'innesto con la Strada statale n. 17-*bis* (presso la stazione base della Funivia) all'innesto con la Strada statale n. 80 (presso il valico delle Capannelle) di km. 19+000;

17) Pettorano-Stazione F.S.: dal Ponte Riaccio (presso Pettorano) alla stazione F.S. omonima di chilometri 2+000;

19) Torrone-Bugnara: dall'innesto con la Strada statale n. 17 (presso Sulmona) all'innesto con la strada provinciale « Nolfese » (presso la località Torre dei Nolfi) di km. 4+720;

21) Civitella Roveto-Meta: dall'innesto con la Strada statale n. 82 « del Liri » (presso Civitella Roveto) all'abitato di Meta di km. 7+000;

22) Corcumello-Cese di Avezzano: dall'innesto con la strada provinciale n. 78 (presso Corcumello) all'innesto con la strada provinciale n. 62 (presso Cese di Avezzano) di km. 4+000;

23) Roccacinquemiglia-Statale n. 17: dall'abitato di Roccacinquemiglia all'innesto con la Strada statale n. 17 (presso Castel di Sangro) di km. 1+600;

27) Tagliacozzo-Tubione-Sante Marie: dall'innesto con la Strada statale n. 5 « Tiburtina » (presso Tagliacozzo) per San Donato, Gallo, Scanzano, Tubione, Santo Stefano, Castelvecchio, all'innesto con la Strada provinciale n. 23 « dell'alto Liri » (presso Sante Marie) di km. 21+000;

29) Santa Menna-Prata-strada provinciale n. 5: dall'innesto con la strada provinciale n. 5 di « Silva Piana » (presso Santa Menna), per Francelisco, Santa Croce, Pesciolo, Prata, all'innesto con la strada provinciale n. 5 (presso il Molino Ciotti) di km. 4+000;

30) Morrea-Strada statale n. 82: dall'abitato di Morrea all'innesto con la Strada statale n. 82 « del Liri » di km. 6+500;

31) Gioia-Casali-Aschi-Strada statale n. 83: dall'innesto con la Strada statale n. 83 (presso Gioia dei Marsi) per Casali di Aschi, all'innesto con la Strada statale n. 83 (presso bivio Ortucchio) km. 1+600;

32) Stiffe-Strada statale Subequana: dall'abitato di Stiffe all'innesto con la Strada statale Subequana (verso San Demetrio) di km. 2+500;

33) Civita di Oricola-stazione Oricola-Strada statale n. 5: dall'abitato di Civita di Oricola per la stazione Ferrovie Stato Oricola-Pereto, all'innesto con la Strada statale n. 5 (presso il km. 66+386) di chilometri 2+500;

41) Civitaretenga-Strada statale n. 17: dall'abitato di Civitaretenga all'innesto con la strada provinciale n. 17 di km. 1+500;

42) Opi-innesto Strada statale Subequana: dall'abitato di Fagnano per la località Castello, all'innesto con la Strada statale Subequana di km. 3+500;

per un totale di km. 232+330;

Ritenuto che tali ventotto strade possono pertanto essere classificate provinciali ai sensi degli articoli 4 e 5 della citata legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, le ventotto strade di cui alle premesse, della lunghezza complessiva di km. 232+330, sono classificate provinciali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1965

Il Ministro: MANCINI

(1469)

DECRETO PREFETTIZIO 1° ottobre 1964.

Costituzione del Consiglio provinciale di sanità di Taranto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TARANTO

Ritenuta la necessità di provvedere alla ricostituzione del Consiglio provinciale di sanità per il triennio 1964-1967 per decorso periodo di permanenza in carica degli attuali componenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, recante nuove norme in materia di costituzione, attribuzioni e funzionamento di detto Consesso;

Viste le designazioni degli enti interessati;

Sentito il parere del medico provinciale per quanto riguarda la nomina dei componenti non di diritto;

Decreta:

Il Consiglio provinciale di sanità della provincia di Taranto per il triennio 1964-1967 è così composto:

Presidente:

Correra dott. Alfredo, prefetto della Provincia.

Componenti:

Clericò dott. Nicola, medico provinciale;

Guarna dott. Luigi, veterinario provinciale;

De Luca dott. Cosimo, presidente del Tribunale civile e penale;

Gulli ing. Giovambattista, ingegnere capo del Genio civile;

Colamaria dott. Francesco, capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Pascali ing. Luigi, capo dell'Ispettorato provinciale del lavoro;

Gatti dott. Gualtiero, direttore di sanità M.M.;

Leccese dott. Alessandro, ufficiale sanitario del comune di Taranto;

Presicci dott. Felice, medico condotto;

Lo Papa dott. Giovanni, direttore della Sezione micrografica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi;

Meduri dott. Pasquale, direttore della Sezione chimica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi;

Li Gotti dott. Salvatore, commissario prefettizio dell'Ospedale civile SS. Annunziata di Taranto;

Termine dott. Michele, direttore sanitario dell'Ospedale civile SS. Annunziata di Taranto;

Marinosci prof. Antonio, primario medico dello Ospedale civile SS. Annunziata di Taranto;

Baisi prof. Francesco, primario chirurgo dell'Ospedale civile SS. Annunziata di Taranto;

Capo prof. Rocco, dottore in medicina;

Pierri dott. Michele, dottore in medicina;

Crocco prof. Aldo, dottore in medicina competente in pediatria;

Dell'Aquila avv. Mario, esperto in materie amministrative;

Buttiglione ing. Tommaso, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica ed in edilizia ospedaliera;

Cassano ing. Angelo Raffaele, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica ed in edilizia ospedaliera;

Ruggeri dott. Luigi, in rappresentanza dell'Ordine dei medici;

Scicolone dott. Emanuele, rappresentante dell'Ordine dei veterinari;

Candelli dott. Eduardo, rappresentante dell'Ordine dei farmacisti;

Spagnulo Donata, ostetrica, rappresentante del Collegio delle ostetriche;

Pica Cunegonda, assistente sanitaria vigilatrice, rappresentante del Collegio delle infermiere professionali e assistenti sanitarie vigilatrici;

Fania dott. Francesco Paolo, rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

De Palma dott. Vito Antonio, rappresentante dell'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro;

Grimaldi dott. Biagio, rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Disimpegnerà le funzioni di segretario il dott. Francesco Serra, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

Taranto, addì 1° ottobre 1964

Il prefetto: CORRERA

DECRETO PREFETTIZIO 25 febbraio 1965.

Sostituzione di un componente del Consiglio provinciale di sanità di Taranto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TARANTO

Visto il proprio decreto n. 8270 Gab./15-5 del 1° ottobre 1964, con il quale viene ricostituito per il triennio 1964-1967 il Consiglio provinciale di sanità;

Vista la nota dell'Ispettorato provinciale del lavoro n. 2011 del 17 febbraio 1965, con la quale viene designato a componente del Consesso l'ing. Francesco Luprano, capo dell'Ispettorato provinciale del lavoro, in sostituzione dell'ing. Luigi Pascali, destinato ad altra sede;

Ritenuta la necessità di provvedere in merito;

Decreta:

Il dott. Francesco Luprano, capo dell'Ispettorato provinciale del lavoro di Taranto, è nominato componente del Consiglio provinciale di sanità per il triennio 1964-1967, in sostituzione dell'ing. Luigi Pascali.

L'Ufficio del medico provinciale di Taranto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Taranto, addì 25 febbraio 1965

Il prefetto: CORRERA

(1396)

DECRETO PREFETTIZIO 12 febbraio 1965.

Costituzione del Consiglio provinciale di sanità di Pisa.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISA

Attesa la necessità di provvedere alla ricostituzione — per scaduto triennio — del Consiglio provinciale di sanità, in ordine all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Viste le designazioni degli enti interessati, per quanto concerne i componenti non di diritto;

Vista la nota n. 2326/1 del 4 febbraio 1965, con la quale il medico provinciale di Pisa, in conformità a quanto disposto dall'art. 14 del succitato decreto presidenziale, designa il funzionario che dovrà disimpegnare le funzioni di segretario del Consiglio in questione;

Sentito il medico provinciale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il Consiglio provinciale di sanità di Pisa, per il triennio 1965-1967, è costituito come segue:

il Prefetto, presidente;
il medico provinciale;
il veterinario provinciale;
il presidente del Tribunale;
l'ingegnere capo del Genio civile;
il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;
il capo dell'Ispettorato del lavoro;
l'ufficiale sanitario del comune di Pisa;
il capitano medico Andrea Cozzato, ufficiale medico militare;
Pisani dott. Nello, medico condotto;
Ciampi dott.ssa Noemi, direttore della Sezione micrografica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi;
Buoncristiani dott. Dino, direttore della Sezione chimica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi;
Gambassi avv. Rodolfo, presidente degli Spedali riuniti di Santa Chiara di Pisa;
Santopadre prof. Guido, direttore sanitario degli Spedali riuniti di Santa Chiara di Pisa;
Michelazzi prof. Massimo, primario medico ospedaliero;
Togni prof. Giulio, primario chirurgo ospedaliero;
Parvis prof. Daniele, medico chirurgo;
Sicca prof. Giulio Tito, medico chirurgo;
Gentili prof. Augusto, pediatra;
Massart prof. Eugenio, esperto in materie amministrative;
Casarosa ing. Nello, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica ed edilizia ospedaliera;
Messerini ing. Stefano, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica ed edilizia ospedaliera;
Bandettini prof. Renato, rappresentante dell'Ordine dei medici;
Mennucci dott. Elio, rappresentante dell'Ordine dei veterinari;
Bottari dott. Renato Nello, rappresentante dell'Ordine dei farmacisti;
Venturucci Ada, rappresentante del Collegio delle ostetriche;
Belli Bruna, rappresentante del Collegio infermiere professionali;
Marino dott. Francesco, rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
Golini avv. Luigi, rappresentante dell'Istituto nazionale delle assicurazioni per gli infortuni sul lavoro;
Dedoni dott. Guido, rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

I sunnominati membri del Consiglio durano in carica tre anni.

Le funzioni di segretario verranno esercitate dal consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità, dottor Giuseppe Nicoletti, in servizio presso l'Ufficio del medico provinciale di Livorno.

Pisa, addì 12 febbraio 1965

p. *Il prefetto*: SARRO

(1395)

DECRETO PREFETTIZIO 24 febbraio 1965.

Costituzione del Consiglio provinciale di sanità di Potenza.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI POTENZA

Visto il proprio decreto n. 1449/XXVIII-Gab. del 1° luglio 1961, con il quale fu proceduto alla nomina del Consiglio provinciale di sanità per la provincia di Potenza;

Considerato che detto Consiglio ha compiuto il prescritto triennio di carica e che pertanto, occorre procedere alla sua ricostituzione;

Viste le designazioni degli enti e delle organizzazioni interessate;

Sentito il medico provinciale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il Consiglio provinciale di sanità di Potenza per il triennio 1965-67, è costituito come segue:

Presidente:
il Prefetto.

Componenti:
il medico provinciale;
il veterinario provinciale;
il presidente del Tribunale civile e penale di Potenza;
l'ingegnere capo del Genio civile;
l'ispettore provinciale dell'agricoltura;
il capo dell'Ispettorato del lavoro;
l'ufficiale sanitario del comune di Potenza;
Lapolla dott. Arturo, medico condotto;
Bellelli dott. Ernesto, direttore della Sezione medico micrografica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Potenza;
Greco dott. Antonio, direttore della Sezione chimica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Potenza;
Viggiani Gino, presidente dell'Ospedale provinciale « San Carlo » di Potenza;
il direttore sanitario dell'Ospedale provinciale « San Carlo » di Potenza;
Petrone dott. Potito, primario medico dell'Ospedale provinciale « San Carlo » di Potenza;
Marcucci prof. Giuseppe, primario chirurgo dello Ospedale provinciale « San Carlo » di Potenza;
Loscialpo prof. Domenico, primario in pediatria dell'Ospedale provinciale « San Carlo » di Potenza;
Niutta prof. Rosario, medico chirurgo, specialista in malattie infettive;
Tramutoli dott. Alfredo, medico chirurgo, direttore sanitario O.N.M.I. di Potenza;
Luna avv. Luigi, esperto nelle materie amministrative;
Solimena ing. Vincenzo;
Montesano ing. Vittorio;
Fulcoli dott. Giacomo, in rappresentanza dell'Ordine provinciale dei medici;
Senise dott. Mario, in rappresentanza dell'Ordine provinciale dei veterinari;
Caputi dott. Saverio, in rappresentanza dell'Ordine provinciale dei farmacisti;
Galeotti Giuliana, in rappresentanza del Collegio provinciale delle ostetriche;
Nasini suor Fede, in rappresentanza delle infermiere professionali delle assistenti sanitarie visitatrici e delle vigilatrici d'infanzia;
Iuvone dott. Francesco, in rappresentanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
Castellani dott. Gerlando, in rappresentanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;
Pavese dott. Carmelo, in rappresentanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dott. Antonio Balestrino, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità, in servizio presso l'Ufficio medico provinciale di Potenza.

Potenza, addì 24 febbraio 1965

Il prefetto: FABIANI

(1444)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Agro Riminese », con sede in Rimini (Forlì)

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 14871, in data 23 febbraio 1965, è stato approvato, con modifiche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Agro Rimenese », con sede in Rimini (Forlì), deliberato dall'assemblea generale dei consorziati nella seduta del 28 agosto 1960.

(1362)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Spostamento del periodo di svolgimento del « III Salone internazionale componenti elettronici » di Milano

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano, con nota del 17 febbraio 1965, n. 14991, ha comunicato che il Comitato promotore del « III Salone internazionale componenti elettronici » organizzerà la predetta manifestazione, in Milano, dal 4 al 12 settembre 1965 anzichè dall'11 al 19 settembre 1965, come precedentemente programmato.

(1452)

Spostamento del periodo di svolgimento della « XXXI Mostra nazionale della radio e televisione » di Milano

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano, con nota del 17 febbraio 1965, n. 14989, ha comunicato che il Comitato promotore della « XXXI Mostra nazionale della radio e televisione » organizzerà la predetta manifestazione, in Milano, dal 4 al 12 settembre 1965 anzichè dall'11 al 19 settembre 1965, come precedentemente programmato.

(1454)

Spostamento del periodo di svolgimento della « Fiera-mercato di S. Alessandro » di Bergamo

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Bergamo, con nota del 17 febbraio 1965, n. 8740, ha comunicato che il Comitato promotore della « Fiera-mercato di S. Alessandro » organizzerà la predetta manifestazione, in Bergamo, con carattere interprovinciale, il 29 e 30 agosto 1965, anzichè il 29 e 30 settembre 1965, come precedentemente programmato.

(1451)

Spostamento del periodo di svolgimento della « II Esposizione europea elettrodomestici » di Milano

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano, con nota del 17 febbraio 1965, n. 14990, ha comunicato che il Comitato promotore della « II Esposizione europea elettrodomestici » organizzerà la predetta manifestazione, in Milano, dal 4 al 12 settembre 1965 anzichè dall'11 al 19 settembre 1965, come precedentemente programmato.

(1453)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 20 novembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1965, registro n. 2 Industria e commercio, foglio n. 164, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto dal dott. proc. G. Vespaziani in qualità di curatore del fallimento del sig. Eligio Francescangeli ed Angela Maria Pica contro la revoca della licenza di commercio per la vendita al pubblico di carni macellate in Rieti.

(1338)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 9 settembre 1964, registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1964, registro n. 35, foglio n. 41, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto l'11 ottobre 1958 dalla signora Giachin Domenica ved. Dessanti avverso il provvedimento di indennizzo concesso per beni perduti nel territorio ceduto alla Repubblica Federale Popolare Jugoslava viene respinto perchè infondato.

(1492)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 agosto 1964, registrato alla Corte di conti, addì 22 dicembre 1964, registro n. 35, foglio n. 42, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto l'8 giugno 1961 dal sig. Celso Monti, quale liquidatore della Società anonima Emporio dell'auto, avverso il provvedimento di indennizzo concesso per beni perduti in Etiopia ai sensi dell'art. 79 del Trattato di pace viene accolto.

(1493)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1964, registro n. 32, foglio n. 399, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto il 7 giugno 1960 dal sig. Morina Francesco, nato a Marettino il 22 maggio 1904, avverso il provvedimento di indennizzo, concesso per beni perduti in Etiopia per effetto dell'art. 79 del Trattato di pace, viene respinto perchè infondato.

(1494)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 luglio 1964, registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1964, registro n. 32, foglio n. 398, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto il 10 maggio 1961 dal sig. Pappalardo Giuseppe, nato a Militello Rosmarino l'8 agosto 1910, avverso il provvedimento di indennizzo concesso per beni perduti in Etiopia ai sensi dell'art. 79 del Trattato di pace, viene dichiarato inammissibile.

(1495)

PREFETTURA DI GORIZIA

Restituzione di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA

Vista la domanda della signora Lorenzi Maria intesa ad ottenere la restituzione del proprio cognome nella forma originaria e percisamente da « Lorenzi » a « Laurencic »;

Visto il regio decreto 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del decreto anzidetto;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nelle norme citate;

Vista la nota del Ministero dell'interno 24 giugno 1948, n. 8300.11;

Visto che con decreto prefettizio n. 15449/I del 9 ottobre 1951 è già stato restituito nella forma originaria il cognome del padre e del fratello della istante, per cui appare giustificata la richiesta di uest'ultima con l'adozione, nei suoi confronti, di analogo provvedimento;

Decreta:

Il cognome della signora Lorenzi Maria, nata a Doberdò del Lago il 16 settembre 1907 e residente a Staranzano, via San Giorgio, 74, è restituito a tutti gli effetti, nella forma originaria di « Laurencic ».

Il presente decreto a cura dell'autorità comunale di Staranzano sarà notificato alla interessata ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di legge.

Gorizia, addì 23 febbraio 1965

Il prefetto: PRINCIVALLI

(1394)

CONCORSI ED ESAMI

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Concorso per esame teorico-pratico a dieci posti di procuratore aggiunto dello Stato

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, con le successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti dell'ultima guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti di caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, riguardante l'applicazione ai mutilati ed invalidi per servizio, ed ai congiunti dei caduti per servizio, dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Vista la legge 20 giugno 1955, n. 519;

Visto il testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e regolamento 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame teorico-pratico a dieci posti di procuratore aggiunto dello Stato.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani che posseggono i requisiti richiesti dall'art. 2 del presente decreto ed appartengano alle seguenti categorie:

a) uditori giudiziari che abbiano dodici mesi di tirocinio effettivo;

b) iscritti all'albo dei procuratori legali;

c) laureati in giurisprudenza che abbiano i requisiti di legge per partecipare all'esame per l'iscrizione nell'albo dei procuratori legali.

I candidati che non siano impiegati statali di ruolo o dei ruoli aggiunti non debbono avere oltrepassato il trentesimo anno di età, salvo le deroghe stabilite dalle vigenti disposizioni.

Non sono ammessi coloro che precedentemente per due volte non abbiano conseguito la idoneità nell'esame di concorso anzidetto.

Il possesso delle condizioni richieste per l'ammissione al concorso deve essere perfetto alla data di scadenza del termine stabilito all'art. 2 per la presentazione delle domande.

Art. 2.

Coloro che intendono prendere parte al concorso debbono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, la relativa domanda in carta da bollo, nella quale deve essere indicato con precisione il recapito dell'aspirante:

A) Gli uditori giudiziari debbono inoltrare detta domanda corredata di una fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, per il tramite del Ministero di appartenenza, il quale vi deve unire copia dello stato di servizio in bollo.

B) I procuratori legali ed i laureati in giurisprudenza che non siano impiegati statali di ruolo o dei ruoli aggiunti, debbono dichiarare nella domanda:

la data ed il luogo di nascita ed il possesso degli eventuali titoli per la proroga del limite massimo di età;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne riportate;

il possesso della laurea in giurisprudenza;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per gli aspiranti che insieme con la domanda documentino di essere residenti all'estero o di essere richiamati alle armi è sufficiente pervenga nel termine prescritto la domanda, purchè almeno dieci giorni avanti la data che sarà fissata per la prima prova scritta, pervengano anche i documenti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) appresso indicate.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

1) per i procuratori legali:

a) fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) certificato del Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori che comprovi l'iscrizione dell'aspirante nell'albo dei procuratori legali;

2) per i laureati in giurisprudenza oltre la fotografia di cui alla lettera *a*):

c) certificato rilasciato dall'Ordine degli avvocati e procuratori di compimento, con diligenza e profitto, della pratica prescritta ai sensi dell'art. 10 del regio decreto 23 gennaio 1934, n. 37. Coloro che si trovano nelle condizioni previste nell'art. 18, secondo comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, dovranno invece esibire un certificato dell'Amministrazione presso la quale hanno prestato servizio che comprovi il requisito prescritto.

C) Gli impiegati di ruolo e quelli dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato, debbono inoltrare la domanda per il tramite delle Amministrazioni da cui dipendono, le quali debbono unirvi copia dello stato matricolare dell'aspirante in bollo.

Detta domanda deve contenere la dichiarazione di essere in possesso della laurea in giurisprudenza ed essere corredata della fotografia di cui alla lettera *a*) e del certificato di cui alla lettera *b*) o *c*).

Le qualità che danno titolo alla proroga del limite massimo di età debbono essere comprovate con certificati rilasciati dalle autorità competenti ed allegati alla domanda.

Art. 3.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, nel termine di dieci giorni dall'espletamento di detta prova, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza e di preferenza nelle nomine.

La mutilazione e la invalidità di guerra debbono risultare dal mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale pensioni di guerra), ovvero con dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale degli invalidi di guerra.

La qualifica di ex combattente, partigiano ed ogni altro titolo militare debbono risultare dallo stato di servizio o dal foglio matricolare, ovvero da uno stralcio di essi, nonchè dalla dichiarazione integrativa del distretto militare.

La qualifica di orfano di guerra o di figlio di invalido di guerra deve risultare dal certificato in bollo rilasciato dal sindaco.

Soltanto con la esibizione dei relativi brevetti debbono essere provate le concessioni delle medaglie al valor militare o della croce di guerra, ovvero di altre attestazioni di merito di guerra, la qualifica di ferito in combattimento, di partigiano combattente.

Lo stato di famiglia deve risultare dall'apposito certificato del sindaco di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 4.

La graduatoria è approvata dall'Avvocato generale dello Stato sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria stessa saranno invitati a far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, nel termine di quindici giorni, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia autentica di laurea in giurisprudenza conseguita in una Università italiana;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato di regolare condotta civile e morale;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un medico militare o dal medico provinciale, dal quale risulti espressamente dichiarato che lo aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da malattie costituzionali o da difetti particolarmente dello udito o della favella che impediscano o ostacolino il perfetto esercizio delle funzioni di procuratore aggiunto dello Stato;

7) certificato dal quale risulti il godimento dei diritti politici;

8) *a*) stato di servizio militare (estratto matricolare per gli ufficiali della Marina militare) per gli ufficiali in congedo;

b) copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per i sottufficiali ed il personale del Corpo equipaggi militari marittimi) per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato;

c) copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per il personale della Marina militare) per i militari in congedo illimitato provvisorio;

d) copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per il personale della Marina militare) per i riformati in rassegna;

e) certificato di esito di leva per i rivedibili e riformati dalle Commissioni di leva.

I documenti debbono essere redatti in lingua italiana su regolare carta bollata; quelli indicati ai numeri 3), 4), 5), 6) e 7) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Gli uditori giudiziari debbono presentare nel termine indicato nel primo comma del presente articolo il certificato sanitario di cui al n. 6).

Gli impiegati statali di ruolo o dei ruoli speciali transitori debbono presentare nello stesso termine il certificato sanitario di cui al n. 6) ed il diploma originale o copia autentica di laurea in giurisprudenza conseguita in una Università italiana.

Art. 5.

La domanda e i documenti pervenuti all'Avvocatura generale dello Stato dopo scaduti i termini di cui sopra, anche se presentati in tempo agli uffici postali o inoltrati per tramite d'ufficio, non sono presi in considerazione. La data di arrivo è stabilita dal timbro a data apposto dall'Avvocatura generale.

Non sono altresì prese in considerazione le domande prive della firma autenticata e non corredate dai documenti di cui all'art. 2.

L'Avvocato generale dello Stato può disporre che gli aspiranti siano sottoposti alla visita di un sanitario di fiducia dell'Amministrazione per l'accertamento della idoneità fisica al servizio.

L'Avvocato generale dello Stato giudica definitivamente a norma dell'art. 11 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, dell'ammissibilità al concorso per gli aspiranti.

Ciascun aspirante sarà avvertito dell'esito della sua domanda prima della data fissata per l'inizio degli esami.

Agli aspiranti ammessi sarà inviata una tessera personale di riconoscimento.

Art. 6.

L'esame consta di tre prove scritte e di una orale, di carattere prevalentemente pratico. Le prove scritte, che debbono essere svolte nel termine di otto ore dalla dettatura, vertono: una sul diritto civile e commerciale; una altra sul diritto e la procedura penale e la terza sulla procedura civile.

La prova orale comprende il diritto civile, il commerciale, il penale, l'amministrativo, il finanziario, il diritto del lavoro, la procedura civile e la procedura penale.

Gli esami avranno luogo a Roma nella sede che verrà tempestivamente indicata ai candidati ammessi; le date delle prove scritte saranno fissate con successivo provvedimento; quelle delle prove orali saranno fissate dalla Commissione giudicatrice.

Per quanto riguarda le formalità inerenti allo svolgimento dell'esame saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli da 18 a 24, 27 a 29 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, è composta da un sostituto avvocato generale dello Stato, con funzioni di presidente;

da due vice avvocati dello Stato;

da un consigliere della Corte d'appello di Roma designato dal primo presidente della Corte stessa;

da un procuratore, membro del Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori di Roma, designato dal presidente dell'Ordine stesso.

Funziona da segretario della Commissione un sostituto avvocato dello Stato od un procuratore dello Stato, da nominarsi insieme alla Commissione, nel modo di cui sopra.

Ciascun commissario dispone di dieci punti per ognuna delle prove scritte e di dieci punti complessivamente per la prova orale.

Per ogni prova la somma dei punti, divisa per il numero dei commissari, costituisce il punto definitivo assegnato al candidato.

Sono ammessi alla prova orale soltanto i candidati che hanno conseguito non meno di sei punti, in ciascuna delle prove scritte.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà conseguito la votazione di almeno sei decimi.

La classificazione dei candidati è determinata dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto riportato nella prova orale.

La Commissione forma la graduatoria degli idonei classificati nel modo indicato dagli articoli 28 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 e 4 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 120.

A parità di punti si applicano i criteri preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nei Bollettini ufficiali del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero di grazia e giustizia, di tale pubblicazione si dà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Sui reclami che venissero presentati entro quindici giorni dalla pubblicazione dei risultati del concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, l'Avvocato generale dello Stato pronunzia definitivamente, sentata la Commissione esaminatrice, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 30 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 e dell'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155.

Art. 8.

I primi graduati, entro i limiti dei posti messi a concorso, sono nominati procuratori aggiunti dello Stato, con lo stipendio annuo lordo di L. 1.440.000.

Ove i primi candidati non assumano effettivo servizio con le stesse modalità sono nominati i successivi graduati entro il limite dei posti messi a concorso.

Art. 9.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nei Bollettini ufficiali del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero di grazia e giustizia.

Roma, addì 26 gennaio 1965

L'Avvocato generale: ZAPPALÀ

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1965
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 7

(1433)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Diario delle prove scritte del concorso per esami a undici posti (elevato a quattordici con decreto ministeriale 5 novembre 1964) di consigliere di 3ª classe in prova (coefficiente 229) nella carriera direttiva del personale amministrativo del Ministero della difesa-Marina, indetto con decreto ministeriale 16 marzo 1964.

Le prove scritte del concorso per esami a undici posti (elevato a quattordici con decreto ministeriale 5 novembre 1964) di consigliere di 3ª classe in prova (coefficiente 229) nella carriera direttiva del personale amministrativo del Ministero della difesa-Marina, indetto con decreto ministeriale 16 marzo 1964 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 17 luglio 1964, avranno luogo nei giorni 31 marzo e 1, 2 e 3 aprile 1965, con inizio alle ore 9.

I candidati che nella domanda di partecipazione al concorso suddetto hanno dichiarato di risiedere nelle provincie di Milano, Bergamo, Pavia, Bolzano, Trieste, Bologna, Forlì, Firenze, Ancona, Macerata, Terni e Roma, sono invitati a presentarsi alle ore 8, dei giorni suindicati *in Roma* presso il Distaccamento della Marina militare, via Filippo Corridoni n. 18, mentre i candidati che nella domanda di partecipazione al concorso di cui trattasi hanno dichiarato di risiedere nelle provincie di Latina, Chieti, Teramo, Campobasso, Napoli, Salerno, Caserta, Avellino, Bari, Taranto, Lecce, Brindisi, Reggio Calabria, Cagliari, Palermo, Catania, Messina, Siracusa e Trapani, sono invitati a presentarsi alle ore 8 dei giorni suddetti *in Napoli* presso il Dopolavoro della Marina militare, via Ammiraglio Acton n. 13.

(1519)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.